



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 92/2015 del Reg.

data 02/09/2015

OGGETTO : PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA, SEZIONE LAVORO, AVVERSO LA SENTENZA N. 416/2015 R.G. EMESSA DAL TRIBUNALE DI ENNA SEZIONE LAVORO IN DATA 22/07/2015. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di Settembre alle ore 17.00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

P A

1. BIONDI Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. BUA Vincenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. GUAGLIARDO Antonio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
4. COLICA Laura Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. CASTIGLIONE Rosario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE

3

2

Partecipa il Segretario Comunale reggente a scavalco Dott. Salvatore Marco Puglisi. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 105 datata 01/09/2015

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente dell'Ente;

Visto l'O.A.EE.LL.;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1).....

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91, e perciò soggetta a controllo eventuale per effetto del parere del C.G.A. n. 3/99; (1)

con separata unanime votazione chiedere il controllo preventivo di legittimità sulla presente delibera; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA, SEZIONE LAVORO, AVVERSO LA SENTENZA N. 416/2015 R.G. EMESSA DAL TRIBUNALE DI ENNA SEZIONE LAVORO IN DATA 22/07/2015. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO.

Proponente IL SINDACO

Redigente: IL RESP.SERVIZIO

PREMESSO che con sentenza n. 416/2015 il Tribunale di Enna, Sezione Lavoro, condanna il comune di Catenanuova al pagamento in favore dell'ex dipendente CALANDRINO Vito Prospero, nato a Catenanuova il 01/07/1948 ivi residente in via Garibaldi 50, C.F. CLNVPR48L01C353P, al risarcimento del danno non patrimoniale determinandolo in via equitativa, in euro 500,00 per ogni mese di marzo dal 2004 fino all'agosto 2008, oltre a rivalutazione ed interessi legali, nonché alla rifusione delle spese processuali oltre spese generali legali;

EVIDENZIATO che, con la nota prot 7961 del 25/08/2015 l'Avv. Rita Barbera, procuratore legale di questo Ente, (Deliberazione di G.M. nr 42/2011), in sintesi, rileva che sussistono le condizioni per ricorrere in appello nei confronti della sentenza nr 416/2015 emessa dal Tribunale di Enna, causa r.g. nr° 162/2009;

PRESO ATTO CHE, in virtù della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012 "Indirizzi operativi ai fini del contenimento della spesa pubblica" pubblicata Gazzetta Ufficiale N. 170 del 23 Luglio 2012, esiste un obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ivi ricompresi gli Enti Locali, a presentare appello contro le sentenze di condanna al riconoscimento di miglioramenti economici al proprio personale;

RITENUTO che questa Amministrazione intende uniformarsi alle previsioni di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012 "Indirizzi operativi ai fini del contenimento della spesa pubblica" volendosi proporre ricorso in appello al fine di richiedere la riforma della sentenza n. 622/2013 emessa dal Tribunale di Enna, Sez. Lavoro ;

RITENUTO opportuno e necessario, al fine della proposizione del ricorso in appello innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta, provvedere mediante l'acquisizione di un incarico legale;

EVIDENZIATO che la nomina del suddetto legale, sia indispensabile alla luce di quanto previsto nella citata Direttiva nonché necessaria per la proposizione di ricorso in appello al fine di richiedere la riforma della sentenza n. 416/2015 emessa dal Tribunale di Enna, Sez. Lavoro;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia;

VISTO l'attuale regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs 267/2000

PROPONE

CHE LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERI

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente **dispositivo** costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 dell'I.r. nr. 10/1991:

1. Disporre che l'Ente proponga ricorso in appello innanzi la Corte d'Appello di Caltanissetta – Sez. Lavoro, al fine di richiedere la riforma della sentenza n. 416/2015 emessa dal Tribunale di Enna, Sez. Lavoro in data 27/07/2015;
2. Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio e procedere alla scelta del legale di Fiducia, con separato atto monocratico;
3. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente **esecutiva**.

Studio Legale Avv. Rita BARBERA

Corso Sicilia, 123 – 94100 ENNA

Tel. 0935-502030 – Fax 0935-439832

Mail: ritabarbera@alice.it

Al sig. Sindaco del comune
di **Catenanuova**
piazza Municipio, 1
94010 Catenanuova (EN)

E-mail al seguente indirizzo di P.E.C.:

info@pec.comune.catenanuova.en.it

OGGETTO: Causa pendente presso il Tribunale di Enna, sezione lavoro, r.g. n° 162/2009, tra il comune di Catenanuova (resistente) ed il sig. CALANDRINO Vito Prospero (ricorrente); definita con sentenza n. 416/15 pubblicata in data 22.7.15; riferimenti incarico: Delibera G.M. n° 42 del 11.04.2011;

La sottoscritta Avv. Rita Barbera, nella qualità di procuratore e difensore del comune di Catenanuova, con riferimento al procedimento meglio specificato in oggetto,

comunica

che la causa in oggetto è stata decisa dal Tribunale di Enna con sentenza n. 416/2015 depositata in data 22.07.15, che allego alla presente (all. 1).

Evidenzio che il Giudice ha emesso sentenza di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale (rigettando quello per il danno patrimoniale nonché la domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale in quanto non ricorrevano i presupposti per procedere alla richiesta personalizzazione) nei confronti del comune sulla base di un calcolo determinato in via equitativa e non previa ammissione di C.T.U. medico legale alla quale, invece, controparte aveva sempre insistito sino all'ultima udienza del 22.7.15.

Ed infatti la stessa CTU medico legale non era stata ammessa dal precedente Giudice del Lavoro perché ritenuta superflua e tale circostanza faceva ben sperare sull'esito della causa in quanto la tipologia di danno biologico richiesto con il ricorso introduttivo da controparte non poteva che essere quantificato con una

perizia d'ufficio in quanto quantificabile solo in sede medico legale quale voce di danno nascente da responsabilità extracontrattuale o aquiliana.

La predetta sentenza è, altresì, priva di una sufficiente motivazione ed erronea anche nel capo in cui riconosce su una somma determinata equitativamente la rivalutazione monetaria.

Preciso, altresì, che la sentenza in questione non mi è stata, ad oggi, notificata dalla controparte e pertanto al fine di poter – eventualmente – interporre appello a tale ingiusto provvedimento si ha a disposizione il termine di sei mesi dal giorno della pubblicazione (ovvero il 22.07.15), oltre i termini di sospensione feriale.

Per quanto premesso, invito codesto rispettabile ente a volermi comunicare l'eventuale decisione di proporre appello avverso la superiore sentenza.

Allego alla presente:

1) Copia della sentenza n. 416/15 pubblicata in data 22.7.15.

Enna, 30 luglio 2015

Avv. Rita Barbera





416 / LE R SEN
162 / 09 R.G.
3869 Cron
Rep

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Enna, in persona del Giudice Dott. Eugenio Alberto Stancanelli,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 162/2009 R.G. avente ad oggetto: risarcimento danno da mobbing

TRA

Calandrino Vito Prospero, nato a Catenanuova il giorno 1/07/1948, ivi residente alla via Garibaldi n. 50, C.F. CLNVPR48L01C353P, elettivamente domiciliato in Barrafranca, via Belvedere n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio Giuseppe Bonanno, che lo rappresenta e difende, unitamente e congiuntamente all'avv. Angelo Spataro, come da procura in atti;

- RICORRENTE -

CONTRO

Comune di Catenanuova, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rita Barbera presso il cui studio in Enna, corso Sicilia n. 123, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;

RESISTENTE

All'udienza del 22/07/15, a seguito della discussione orale delle parti, la causa veniva posta in decisione e venivano letti il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato Calandrino Vito Prospero premesso di prestare servizio presso il Comune di Catenanuova, sin dal giorno 1.09.1988, quale dipendente a tempo indeterminato con il profilo professionale di applicato esecutivo area C e di aver ricevuto l'incarico di economo comunale dal 10.7.90, lamentava di essere stato vittima di condotte persecutorie, da

E n -

parte dell'ente datore di lavoro, tendenti a demansionarlo ed in relazione alle quali è dovuto anche ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Deduceva che tale condotta gli aveva causato un danno biologico, esistenziale nonché un danno patrimoniale, prospettando la riconducibilità delle condotte lamentate alla figura del mobbing e chiedendo pertanto il risarcimento del danno subito.

Si costituiva il Comune di Catenanuova che chiedeva il rigetto della domanda avversa, fondando essenzialmente la propria difesa sull'asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.

Occorre preliminarmente esaminare tale eccezione.

Si rileva che la giurisprudenza citata da parte resistente attenga ad ipotesi di mobbing per fatti antecedenti al 30 giugno 1998, data a decorrere dalla quale la giurisdizione delle controversie di lavoro è stata devoluta al giudice ordinario.

Infatti l'art.69 comma 7° D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 (cd. Testo Unico del pubblico impiego), stabilisce che: *"Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000"*.

Per un precedente giurisprudenziale, puntualmente applicabile al caso di specie si veda Cass SS. UU n. 6058 del 13/03/2009 per cui, *"In tema di lavoro pubblico contrattualizzato e in riferimento a questioni successive al 30 giugno 1998, qualora la domanda del dipendente pubblico (nella specie, personale docente e non docente), individuata sulla base del "petitum" sostanziale in funzione della "causa petendi", miri alla tutela di posizioni giuridiche soggettive, afferenti il rapporto di lavoro, asseritamente violate da un provvedimento di reintegrazione della dirigente scolastica nella sede originaria, tale da creare una situazione di disagio ed incompatibilità*

ambientale, lamentando comportamenti vessatori e discriminatori della dirigente reintegrata, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, giacché, seppure il comportamento suddetto, che risponde alla nozione di "mobbing", integrasse un'ipotesi di responsabilità contrattuale (e non extracontrattuale), le questioni concernono il periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998".

Né d'altra parte si rinviene nelle prospettazioni avanzate da parte ricorrente questioni tipicamente soggette a giurisdizione esclusiva del G.A. o comunque questioni inerenti e presupponenti il sindacato di atti di macromanizzazione o atti amministrativi in generale.

L'eccezione de qua deve essere, dunque, rigettata.

Venendo al merito della controversia, occorre svolgere alcune considerazioni di ordine generale.

Generalmente le ipotesi di comportamento in qualche modo riconducibili a ciò che comunemente viene inteso come mobbing, o sono ascrivibili a fattispecie cui l'ordinamento già connette sanzioni e tutele, ovvero possono concretizzarsi in un contesto di azioni che in tanto hanno un'incidenza penalizzante sul lavoratore in quanto si collegano a situazioni e disfunzioni di tipo organizzativo e, quindi, in quanto tali, non sono necessariamente illegittime.

Tali situazioni eterogenee, in quanto si configurino come condotte illecite, sembrano già trovare nell'ordinamento, vale a dire nelle norme civili e penali, la propria disciplina: si pensi a forme di esercizio illegittimo del c.d. ius variandi, già tutelato ai sensi, dell'art.2013 c.c., ovvero a ipotesi di illegittime mancate promozioni, da ascrivere alla categoria della perdita di chance, alla dequalificazione o all'adozione di sanzioni disciplinari illegittime, che sono già espressamente vietate dal legislatore.

Altre condotte rientrano nel più generale contesto della lesione della salute psico-fisica del lavoratore, sanzionata dall'art. 2087 c.c..

In altri casi, qualora il comportamento del datore di lavoro sia censurabile in via generica, in quanto concreti un'illegittima prevaricazione, sarebbe sufficiente invocare la violazione delle

clausole generali di correttezza e buona fede che si atteggiano quali norme di chiusura, sussidiarie ed integrative di tutto il sistema del lavoro alle dipendenze altrui (artt. 1175 e 1375 c.c.).

In ogni caso secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. 17 febbraio 2009 n. 3785; Cass., n. 87 del 10 gennaio 2012) per "mobbing" si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.

È stato altresì precisato (Cass. 6 marzo 2006 n. 4774) che la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata - sulla base di una valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza della violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato.

Passando al caso concreto, l'istruttoria essenzialmente documentale espletata ha permesso di accertare che Calandrino Vito Prospero, è stato vittima di comportamenti illegittimi da parte del datore di lavoro, risultati concretamente idonei a ledere la sfera professionale e personale del lavoratore intesa nella pluralità delle sue espressioni.

Infatti innanzitutto si rileva come non è stato specificamente contestato da parte resistente, quanto dedotto dal ricorrente nel proprio atto introduttivo.

Il Comune di Catenanuova, infatti, si limita, labialmente e genericamente, a negare che il ricorrente sia stato oggetto di finalità persecutoria e dequalificativa da parte dell'ente, smentendo le condizioni sfavorevoli e pregiudizievoli in cui avrebbe lavorato il Calandrino, ma senza prendere alcuna precisa posizione in ordine agli specifici fatti contestati dal ricorrente medesimo.

Invero, già con una determina del 1999, il ricorrente si è visto privare del beneficio del livello economico differenziato, essendo inserito nell'area amministrativa e non in quella finanziaria, ragion per cui lo stesso si è dovuto rivolgere all'autorità giudicante che ha dato al medesimo pieno riconoscimento delle pretese vantate.

Lo stesso nel 2002 veniva nominato messo supplente (vedi all. 7 di parte ricorrente), con la conseguenza che ogni volta che il messo notificatore fosse stato assente Calandrino Vito Prospero doveva contemporaneamente esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile e messo notificatore, con le evidenti refluenze sulla presenza in ufficio e le necessarie interruzioni dell'attività svolta presso l'ufficio anagrafe.

Nel 2004 Calandrino Vito Prospero veniva inserito fra il personale amministrativo della polizia municipale e collocato fuori dal palazzo municipale, in una stanza senza computer o altri strumenti di lavoro, che come emerge dalle foto in atti, appariva tutt'altro che un ambiente da destinare ad un ufficio, presentandosi in precarie condizioni di agibilità (si veda all. 13 bis ma anche le testimonianze rese cui si rimanda).

Dal febbraio al giugno del 2005 il ricorrente è stato oggetto di diversi trasferimenti (si vedano all.ti da 18 a 22) fin quando gli vengono assegnate le mansioni di centralinista presso un ufficio isolato e di ridotte dimensioni, surriscaldato per la presenza di diversi apparati telefonici e contatori Enel, in assenza di aria condizionata (si vedano foto contrassegnate tra la produzione di parte ricorrente all'allegato sub 23).

Infine il ricorrente in data 1.9.2006 (all. 25 di parte ricorrente), veniva trasferito nella zona artigianale dove ancora non sussisteva alcun ufficio, non avendo la ditta costruttrice terminato i lavori di ristrutturazione.

Tutti tali trasferimenti sono stati oggetto di diverse note da parte di Calandrino Vito Prospero, volte a sottolineare il disagio dello stesso per le difficili condizioni cui era stato costretto a svolgere il proprio lavoro, alle quali l'amministrazione comunale nella maggior parte dei casi nemmeno rispondeva.

Gran parte di tali circostanze sono state comunque confermate dai testimoni escussi nel corso del giudizio.

Lentini Giuseppa, seppur non del tutto attendibile, poiché coinvolta in un giudizio contro lo stesso comune oggi resistente, per fatti analoghi a quelli per cui è causa, ha confermato il trasferimento nel 2004 in una sala senza arredi, precisando, tra l'altro, che il ricorrente per lungo tempo non ha svolto alcuna mansione ed è stato emarginato ed isolato dagli altri colleghi di lavoro.

Barbagallo Adriana ha lei stessa riferito del mancato svolgimento di alcuna mansione da parte del ricorrente dal 2004 al 2005 nonché il suo stato di emarginazione, come riferito da altri colleghi, circostanza da cui si desume come risultasse anche notorio tra gli stessi la situazione di isolamento cui era stato costretto Calandrino Vito Prospero.

La medesima testimone riconosce, sulla base delle foto mostratele, la stanza ove il ricorrente è stato adibito a centralinista, evidenziando l'angustia del vano e la mancanza di aria condizionata, nonostante i diversi apparecchi fonte di calore all'interno dello stesso presenti.

Saccullo Maria Grazia riferisce infine che la stanza al piano terra ove lavorava il ricorrente non avesse la parvenza di ufficio.

Risulta, dunque, dimostrata la ripetizione di atti illegittimi espressione di una chiara ostilità nei confronti del ricorrente.

F n t

Non può, infatti, essere messo in discussione il carattere reiterato dei comportamenti datoriali, dall'evidente connotazione ostile e persecutoria nei confronti del lavoratore, che si collocano in una sequenza lesiva crescente nei confronti di Calandrino Vito Prospero.

Circa il riferimento costante della giurisprudenza formatasi in materia di mobbing alla ripetitività per un apprezzabile lasso di tempo, si osserva che l'apprezzabilità dell'arco temporale va valutata in relazione alle circostanze del caso concreto, e che il giudizio sulla durata, non può non porsi in termini di proporzionalità inversa alla gravità dei fatti.

Tali comportamenti sono evidente sintomo di un intento volutamente vessatorio, e dunque di quell'*animus nocendi* in cui si sostanzia l'elemento soggettivo del mobbing.

Si rammenta che il concetto giuridico di "mobbing", da cui può essere affetto un rapporto di lavoro subordinato, presuppone nell'accezione che va consolidandosi pur con varietà di accentuazioni in dottrina e giurisprudenza, una durevole serie di reiterati comportamenti vessatori e persecutori rivolti nei confronti del dipendente all'interno dell'ambiente di lavoro in cui egli opera, capaci di provocare in suo danno una situazione di reale, serio ed effettivo disagio, che si concreta dunque in un danno ingiusto, incidente sulla persona del lavoratore, ed in particolare sulla sua sfera mentale, relazionale e psicosomatica.

L'illecito si può potenzialmente concretare con una pluralità di comportamenti materiali ovvero anche di provvedimenti, del tutto a prescindere dall'inadempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa regolante il rapporto (Trib. Milano, sez. lav., 20 maggio 2000 e Trib. Milano, sez. lav., 11 febbraio 2002; Cass. civ., sez. lavoro, 6 marzo 2006 n. 4774).

La sussistenza di una simile situazione deve essere desunta attraverso una complessiva analisi del quadro in cui si esplica la prestazione del lavoratore: gli elementi identificativi sono stati di volta in volta individuati nella reiterazione di richiami e sanzioni disciplinari ingiustificati o nella sottrazione di vantaggi precedentemente attribuiti, che devono registrarsi con carattere di ripetitività, sulla base di un intento sistematicamente perseguito da parte del datore di lavoro al fine

di creare una situazione di seria e non transeunte sofferenza nel dipendente (T.A.R. Lazio III, 25 giugno 2004, n. 6254).

Ad ogni buon conto, a prescindere dalla riconducibilità di tali condotte al mobbing, risulta comunque dimostrata l'esistenza di situazioni patologiche del rapporto di lavoro che hanno cagionato ai danni del ricorrente un effetto patogenetico; il ricorrente infatti è stato destinatario di provvedimenti accertati come illegittimi rivelatisi idonei ad intaccarne la salute, la personalità morale, l'equilibrio psicofisico e la capacità lavorativa.

La domanda del ricorrente troverebbe comunque accoglimento facendo applicazione dei principi generali in materia di responsabilità contrattuale del datore di lavoro per violazione dell'art 2087 c.c. in comb. disp. con gli artt. 1175 e 1375 c.c.

Tale responsabilità prescinde dalla qualificazione dei fatti come mobbing (qualificazione che è comunque sostenibile alla luce delle considerazioni svolte) e si fonda agevolmente sulla clausola generale di cui all'articolo 2087 c.c..

Tale norma impone al datore di lavoro l'adozione di condizioni di lavoro che, come già anticipato, non devono solo essere tali da prevenire possibili infortuni e/o malattie che interessano il fisico del lavoratore, ma devono anche garantire l'esistenza di un ambiente ed in genere di un rapporto di lavoro consono alla persona umana.

In altri termini il datore di lavoro è tenuto a garantire la legittimità degli atti di gestione del rapporto di lavoro atteso che la plurima illegittimità (o illiceità comportamentale) può - qualificata o meno alla stregua di mobbing - essere fonte di danni ingiusti subiti dal lavoratore, danni certamente imputabili all'inadempimento dell'obbligo di sicurezza imposto dall'articolo 2087 c.c. latamente inteso.

A parere dello scrivente quanto esposto è ampiamente sufficiente alla configurazione della responsabilità della convenuta per i danni causati al ricorrente.

E' stata infatti provata l'esistenza di conseguenze pregiudizievoli e la relazione eziologica con gli atti sopra elencati (la copiosa documentazione medica prodotta la quale risulta, tra l'altro, si

riferisce al periodo nel quale furono adottati i provvedimenti illegittimi nei confronti del ricorrente, ed a quello immediatamente successivo).

Occorre dare conto, oltre che dell'ampia documentazione, costituita dalla certificazione medica offerta che attesta le conseguenze sullo stato di salute del ricorrente delle circostanze sopra riferite, anche le valutazioni e gli esiti della consulenza tecnica di parte, non specificamente contestata da parte resistente.

Il consulente ha appurato, sulla base delle risultanze della documentazione sanitaria esaminata e sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso dell'esame clinico effettuato, che il ricorrente è affetto dalla tipica sindrome da mobbing con un quadro clinico caratterizzato da marcate componenti ansiose, da componenti ideiche di tipo fobico-ossessivo, da depressione del tono dell'umore con sentimenti soggettivi di insufficienza psicofisica e sfiducia e conseguenti comportamenti di evitamento fobico e labilità emotiva.

Circa la riconducibilità della riscontrata patologia alle vicende lavorative, occorre fare alcune considerazioni.

Infatti non si ha notizia di avvenimenti particolarmente stressanti avvenuti nel corso dell'esistenza del ricorrente, ragion per cui non rimane che considerare il lavoro la causa della patologia diagnosticata.

Invero la situazione clinica dello stesso può essere ricondotta alla conflittualità dell'ambiente di lavoro, al depauperamento delle mansioni e dallo svilimento della personalità professionale del ricorrente, a causa di comportamenti vessatori che si sono protratti nel tempo in maniera sistematica e progressiva.

Se ne inferisce che il quadro clinico presentato dal ricorrente risulta essere del tutto compatibile con l'esposizione ad eventi particolarmente stressanti di fatto riconducibili all'ambiente lavorativo.

Risultano pertanto soddisfatti, nella fattispecie, i classici criteri della causalità medico-legale: cronologico, di efficienza lesiva o modale, di esclusione di altre cause.

Venendo alla quantificazione del danno lamentato dal ricorrente, innanzitutto occorre considerare il danno patrimoniale.

Ebbene il ricorrente chiede a titolo di danno emergente il rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle visite mediche cui è stato sottoposto, nonché per i farmaci necessari per le dovute cure ricevute.

Tuttavia non risulta essere stata offerta in comunicazione alcuna documentazione inerente scontrini, ricevute o altro attestante l'effettivo esborso di somme per eventuali cure o visite.

Parte ricorrente chiede, altresì, il risarcimento del danno biologico, del danno esistenziale, del danno morale da invalidità e di quello alla vita di relazione.

Tuttavia occorre sottolineare che con la nota sentenza Cass., Sez. Un., n. 26972/2008, la Suprema Corte ha inteso limitare le voci di danno non patrimoniale.

Pur distinguendo tre voci di pregiudizio "danno morale soggettivo", "danno biologico" e "danno esistenziale", proseguendo sulla stessa linea delle sentenze del 2003 (Cass. n. 8827-8828/2003), le Sezioni Unite hanno precisato che la predetta distinzione tra tre tipologie di danni vada, invece, effettuata tra diverse voci dell'unico pregiudizio danno non patrimoniale.

Per non incorrere in duplicazioni risarcitorie occorre, dunque, considerare l'unico danno non patrimoniale, nel quale sono certamente ricomprese le voci di pregiudizio morale e c.d. esistenziale.

La Corte ha poi precisato che, semmai, tali voci di danno non patrimoniale possano essere considerate in sede di personalizzazione, la quale può considerarsi come un ulteriore adeguamento della posta risarcitoria in ragione di un peculiare pregiudizio sofferto dalla vittima dell'illecito.

Occorre cioè allegare e provare circostanze che denotino pregiudizi e/o danni specifici patiti a seguito dell'illecito, ovvero conseguenze dannose ulteriori rispetto a quelli che certamente vengono tenute in considerazione quando si procede alla liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale, sub voce di pregiudizio biologico.

Nel caso di specie viene chiesto il risarcimento anche del danno morale ed esistenziale, ma non ricorrono i presupposti per potere procedere con la richiesta personalizzazione.

In primo luogo va ribadita la natura unitaria e omnicomprensiva del danno (cfr. Cass. 09.12.2010, n. 24864 *"Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici"*).

In secondo luogo nei successivi arresti della Suprema Corte, quando si fa riferimento al danno morale, si continua a ribadire che *"in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il giudice nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione deve evitare duplicazioni risarcitorie, mediante l'attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno estetico, ecc), ma deve comunque tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si attecchisce nel caso concreto"*(Cass. n. 11609/2011).

Valga, infine, la chiara portata delle già richiamate Sezioni Unite n. 26972/2008: *"Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale"*.

D 7 -

La Suprema Corte specifica, a tal proposito, che *“deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo”*.

Per le predette ragioni e stante la difficoltà di quantificare il predetto danno non patrimoniale, si ritiene che tale danno non può che essere equitativamente determinato, sulla base di un giudizio equitativo ex art. 1226 c.c., dovendosi stimare equo liquidare, a titolo di danno non patrimoniale subito, un ammontare complessivo di euro 500,00 per ogni mese dal marzo del 2004, data della delibera n. 26/04, in virtù della quale è stato posto fra il personale amministrativo di Polizia Municipale del comune e collocato fuori dal palazzo municipale, fino all'agosto 2008, data dell'esperimento del tentativo di conciliazione, oltre a rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal marzo 2004 al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1. Condanna il comune di Catenanuova al pagamento in favore del ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale che si determina, in via equitativa, in euro 500,00 per ogni mese dal marzo del 2004 fino all'agosto 2008, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal marzo 2004 al saldo;
2. Condanna parte resistente alla rifusione spese processuali del presente giudizio,

Proposta di Deliberazione n. 105.... del 02/9/2015

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....
.....

Li, 02/9/2015.....



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Handwritten signature]

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....
.....

Li, 02/9/2015.....



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

IL RESPONSABILE

Lì,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO		SETTORE AMM.VO	
COMMISSARIO STRAORD. C.C.		SETTORE ECON. FINANZ.	
ASSESSORI		SETTORE U.T.C.	
		SETTORE SOLID. SOCIALE	
		SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Lì,

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data

Lì,

IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Lì,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.12..... comma .2. della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Lì, 02/09/2015

IL RESPONSABILE

